

□ Interrogazione n. 1700

presentata in data 5 giugno 2014

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Richieste di soggetti titolari della legge 104/92 aventi diritto, ai sensi della L. 23/12/78 e della L.R. 20/2000, ai servizi di riabilitazione neuromotoria, logopedica e psicomotoria in regime ambulatoriale e nelle forme domiciliari ed extramurali”

a risposta orale

Premesso che nella seduta n. 66 di martedì 20/12/2011, in cui era posta in discussione la PdL n. 159 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della regione (Legge Finanziaria 2012), il Consiglio della Regione Marche approvava l’ordine del giorno n° 1 proposto dal sottoscritto Consigliere regionale, recitante:

“Viste le innumerevoli richieste di soggetti titolari della legge 104/92 aventi diritto, ai sensi della L. 23/12/78 e della L.R. 20/2000, ai servizi di riabilitazione neuromotoria, logopedica e psicomotoria in regime ambulatoriale e nelle forme domiciliari ed extramurali. Visto che ad oggi le suddette richieste sono soddisfatte solo parzialmente dalle strutture pubbliche e private presenti sul territorio. Considerato che tale fenomeno produce una forte mobilità verso le strutture pubbliche e private presenti nelle Regioni confinanti con costi elevati per il Servizio Sanitario della Regione Marche. Impegna la Giunta Regionale ad attuare progetti specifici tesi al recupero della mobilità verso le altre Regioni attraverso l’incremento dell’attività riabilitativa neuromotoria, logopedica e psicomotoria domiciliare, ambulatoriale ed extramurale, ai soggetti con disabilità derivate da patologie previste dalla Legge 104/92.”;

Considerato che le normative sopra richiamate ed in particolare la Legge 104/92, prevedono l’obbligo per il S.S.N. e S.S.R. di assicurare cure riabilitative a detti soggetti, o in via diretta o attraverso strutture private convenzionate come recitano i seguenti articoli della Legge 104/92:

“Art. 3 (Soggetti aventi diritto)

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2) .

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 7 (Cura e riabilitazione)

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap , coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-

riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.”;

Accertato che, ad oggi, la Regione Marche e le Aree Vaste di competenza, nonostante il sorgere di Strutture e Centri Riabilitativi di eccellenza accreditati presso la Regione stessa, non sembrano aver adempiuto all'obbligo di Legge previsto e poi sancito nella delibera consiliare relativa alla seduta n. 66 di martedì 20/12/2011, con oggetto Ordine del giorno sulla PdL n. 159 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della regione (Legge Finanziaria 2012) ordine del giorno n. 1 proposto dal Consigliere Adriano Cardogna;

Visto quanto disposto dalla Legge 104/92, L. 23/12/78 e della L.R. 20/2000;

INTERROGA

il Presidente e la Giunta Regionale per conoscere se l'atto deliberativo della Giunta Regionale come sopra individuato sia stato posto concretamente in essere ed eventualmente con quali modalità ed in quali termini, chiarendo quale è lo stato attuale dell'assistenza riabilitativa domiciliare ed extramurale nella nostra regione e cosa si intende fare per assicurare ai soggetti aventi diritto le cure ad essi necessarie per la miglior tutela della salute, bene primario e costituzionalmente garantito.